

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 - Finalità.....	2
Art. 2 - Oggetto e applicazione.....	2
Art. 3 - Definizioni.....	2
Art. 4 - Utilizzo stemma comunale.....	2
Art. 5 - Vigilanza.....	3
Art. 6 - Sanzioni.....	3
TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO.....	4
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.....	4
Art. 7 - Comportamenti vietati.....	4
Art. 8 - Altre attività vietate.....	5
Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato.....	5
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE.....	6
Art. 10 - Divieti.....	6
Art. 11 - Disposizioni sul verde privato.....	6
TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	7
Art. 12 - Disposizioni generali.....	7
Art. 13 – Lavori rumorosi.....	7
Art. 14 - Spettacoli e trattenimenti.....	8
Art. 15 - Abitazioni private.....	8
Art. 16 - Dispositivi acustici antifurto.....	8
Art. 17 - Pubblicità Fonica.....	9
TITOLO IV - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI.....	9
Art. 18 - Disposizioni generali.....	9
Art.19 - Tutela degli animali domestici.....	9
Art. 20- Divieti specifici.....	9
Art. 21 - Mantenimento dei cani.....	10
Art. 22 – Nutrimento animali randagi.....	10
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	10
Art. 23 - Abrogazioni.....	10

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) quiete pubblica e privata;
 - c) protezione e tutela degli animali;
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b) parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) i monumenti e le fontane monumentali;
 - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Utilizzo stemma comunale

1. L'utilizzo dello stemma comunale è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Art. 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
7. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.
8. Quando la responsabilità del fatto sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontane, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi pericolosi o molesti sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - j) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
 - k) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
 - l) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;
 - m) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
 - n) bagnarsi lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00** oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 -)a ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti di qualsiasi genere, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione rilasciata dal Comando di P.M.;
 -)b utilizzare cortili, balconi, terrazzi e simili come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 -)c collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno oggetti mobili che non siano convenientemente assicurati contro ogni pericolo di caduta;
 -)d procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 -)e procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 -)f stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c), d), e) e f) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00**.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi o strada sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
6. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da € 50,00 a € 300,00**.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 10 - Divieti

1. Nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione è vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere compresi i velocipedi;
 - b) condurre cani non assicurati da guinzaglio fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Condurre i cani di grossa taglia sprovvisti di museruola. Le persone che li conducono devono essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni;
 - c) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
 - d) guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
 - e) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - f) gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
 - g) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
 - h) fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni **12**;
 - i) nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro cittadino, attrezzate con giochi destinati ai bambini il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi;
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00**

Art. 11 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
3. I proprietari di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo per l'igiene. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
4. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba.
5. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 3) e 4) , nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00**.

TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 12 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. Il Comune o l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e adottano i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta degli Uffici Comunali, dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'A.R.P.A., potrà essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50,00 a € 300,00**.

Art. 13 – Lavori rumorosi

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico **tra le ore 19,00 e le ore 7,00** (ore 9.00 delle giornate festive) e **tra le ore 14,00 e le ore 16,00**. Nel periodo estivo l'intervallo temporale durante il quale tali attività non possono esercitarsi è **compreso tra le ore 20,30 e le ore 6,30 e tra le ore 14,00 e le ore 16,30**;
2. Si ritiene comunque fonte di inquinamento acustico l'utilizzo delle seguenti attrezzature:
 - taglia-asfalto a disco;
 - sega a disco;
 - martello demolitore e picconatore;
 - compressore;
 - trapano;
 - perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico);
 - scarificatore;
 - motosega;
 - tosaerba con motore a scoppio;
 - autobetoniera;
 - betoniera;
 - autoveicoli in genere PTT superiore ad 80 quintali;
 - rullo compressore;
 - escavatore;
 - pala meccanica;
3. Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati solo se motivate da ragioni di pubblico interesse o da cause di forza maggiore.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50,00 a € 300,00**.

Art. 14 - Spettacoli e trattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i responsabili dei circoli privati devono assicurarsi che suoni e rumori prodotti nel locale (musica in particolare) non possano essere uditi all'esterno tra le ore 24.00 e le ore 8.00.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quali consumazioni al di fuori del plateatico assegnato.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 200,00 a € 1.200,00;**

Art. 15 - Abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00, ovvero le ore 9.00 delle giornate festive e dopo le ore 22.00 e tra le ore 14,00 e le ore 16,00;
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 22.00 alle ore 08.00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00.**

Art. 16 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00**

Art. 17 - Pubblicità Fonica

1. La pubblicità fonica non è consentita in un raggio di 200 metri dall'ingresso di luoghi di culto, ospedali, istituti di cura e case di riposo, plessi scolastici e aree cimiteriali.
2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione, nelle restanti zone dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00.
3. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Per la pubblicità elettorale si applica la normativa speciale;
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50,00 a € 300,00**.

TITOLO IV - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 18 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell' A.S.L.

Art.19 - Tutela degli animali domestici

1. Gli animali domestici devono essere custoditi in modo tale che non disturbino la quiete pubblica e privata e non nuocciano all'incolumità altrui.
2. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici e randagi e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
3. È vietato abbandonare animali domestici.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50,00 a € 300,00** fatta salva l'applicazione di sanzioni penali.

Art. 20- Divieti specifici

1. In rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali vivi di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private con l'eccezione di manifestazioni organizzate da Associazioni di volontariato, Forze dell'ordine, Protezione Civile solo a scopo dimostrativo.
3. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo;
4. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione;
5. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età;
6. È fatto divieto di utilizzare gli animali per la pratica dell'acconciatura;
7. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
8. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie. È vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.

9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto, salva l'applicazione di sanzioni penali, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50,00 a € 300,00**.

Art. 21 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;
2. Ferme restando le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di razza pericolosa, anche muniti di museruola;
3. È fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 5, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili;
4. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore;
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone;
6. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi (ad esempio balconi o box) angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie;
7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni;
8. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico;
9. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi;
10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00**.

Art. 22 – Nutrimento animali randagi

1. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici, per animali randagi o volatili.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 150,00**.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.